



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro

N.R.G. 5261/2024

Il Giudice Francesca Capelli,
nella causa proposta da

Parte_1

,

(*C.F._1*

rappresentato e difeso dagli Avv.ti GALLI CARLO ANDREA e MAGNANO DI SAN LIO GIUSEPPE;

ricorrente

contro

CP_1

(

P.IVA_1

),

rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROMANI RANIERI/CASTELLI LUCIANO DUCCIO e CALABRO' GABRIELE ;

resistente

OGGETTO: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente deducendo di avere intrattenuto con la medesima, dal giugno 2019 al settembre 2021, un rapporto di collaborazione professionale avente ad oggetto, dapprima attività di direzione commerciale e sviluppo del business aziendale e, successivamente, attività di consulenza strategica, gestionale e negoziale connesse alla realizzazione del c.d. "Progetto Versalis".

A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato che nel giugno 2019 l'amministratore unico della società convenuta Dott. *Persona_1* , gli aveva proposto una collaborazione professionale concernente la direzione commerciale della società e, contestualmente, attività di supporto nella vendita di impianti industriali, con previsione di un compenso pari al 10% del valore dei beni venduti. Ha dedotto che tale proposta si inseriva nell'ambito di una pregressa relazione personale e professionale intercorsa con l'amministratore unico, nel corso della quale egli aveva già formulato diverse proposte di



sviluppo industriale e commerciale per la convenuta, tra cui iniziative riguardanti il settore dei conglomerati ad alta resistenza e degli isolanti.

Il ricorrente ha esposto di essersi attivato già dal 2018 per creare una rete di contatti funzionale allo sviluppo dell'attività della resistente, favorendo rapporti con operatori specializzati del settore e accompagnando l'amministratore unico in visite e sopralluoghi presso imprese e siti produttivi ritenuti di interesse strategico.

Ha inoltre dedotto che, in data 11 giugno 2019, l'amministratore unico gli aveva proposto un compenso di euro 200 per ciascuna giornata di lavoro per un primo periodo di collaborazione della durata di sette giorni, con l'intento di formalizzare successivamente un accordo scritto disciplinante il rapporto. Tale proposta sarebbe stata accettata il medesimo giorno.

Secondo la prospettazione attorea, nel corso dell'attività sarebbe emersa la necessità di un più ampio intervento di supporto direzionale e strategico in favore della società convenuta. In particolare, il 20 settembre 2019 l'amministratore unico gli avrebbe affidato una pluralità di compiti relativi alla gestione aziendale, tra cui l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di Albairate, la gestione dei rapporti con i dipendenti, i rapporti con il Comune e con i consulenti esterni della società.

Il ricorrente ha quindi allegato che il 9 ottobre 2019 l'amministratore unico gli aveva prospettato un progetto finalizzato alla valorizzazione e successiva cessione a società appartenenti al gruppo ENI del sito produttivo di Albairate, delle relative linee produttive e del know-how aziendale. In tale occasione le parti avrebbero concluso verbalmente un contratto d'opera professionale avente ad oggetto l'attività di consulenza, sviluppo e realizzazione del c.d. "Progetto Versalis", che il ricorrente avrebbe accettato di seguire per conto della convenuta.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di essersi occupato, dal 10 ottobre 2019 al 16 settembre 2021, della predisposizione e dell'attuazione dell'intera strategia industriale e commerciale sottesa al progetto, continuando parallelamente a svolgere le ulteriori attività di supporto gestionale affidategli.

Ha allegato di avere elaborato studi di mercato, analisi strategiche e piani di sviluppo finalizzati al riposizionamento dell'attività produttiva della convenuta nel settore del recupero e del riciclo dei materiali plastici, individuando nuove linee di business e nuove modalità di sfruttamento degli impianti esistenti.



Secondo la prospettazione attorea, tali attività avrebbero consentito di valorizzare economicamente il patrimonio produttivo aziendale e di individuare opportunità di sviluppo che la società non era stata precedentemente in grado di cogliere.

Il ricorrente ha inoltre dedotto di avere svolto, con costante coordinamento e rendicontazione all'amministratore unico, numerose ulteriori attività nell'interesse della convenuta, tra cui la gestione dell'iter volto all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la predisposizione delle pratiche per l'accesso a contributi per ricerca e sviluppo, la gestione dei rapporti con banche, società di leasing, fornitori e consulenti, la predisposizione di business plan e attività di due diligence concernenti società appartenenti al gruppo facente capo all'amministratore unico.

Con specifico riferimento al "Progetto Versalis", il ricorrente ha allegato di aver svolto in via pressoché esclusiva e continuativa tutte le attività di sviluppo dell'operazione, occupandosi dell'analisi del mercato, della definizione della strategia industriale, della predisposizione di plurime versioni di business plan, della redazione delle bozze contrattuali e della gestione dei rapporti con i dirigenti e i referenti del gruppo ENI e della società interessata all'operazione.

In particolare, ha sostenuto di avere elaborato una strategia innovativa fondata sulla valorizzazione del know-how aziendale, ritenuto l'asset principale dell'operazione, introducendo nelle bozze contrattuali la previsione della cessione del know-how delle linee produttive e sviluppando criteri di quantificazione economica di tale componente immateriale. Ha dedotto che tale impostazione sarebbe stata inizialmente contestata dai consulenti legali incaricati dalla convenuta, ma sarebbe stata infine recepita nel progetto negoziale e avrebbe costituito il principale fattore di incremento del valore dell'operazione.

Secondo quanto allegato, il ricorrente avrebbe partecipato a tutte le fasi della negoziazione con la controparte industriale, predisponendo documentazione tecnica, economica e contrattuale, mantenendo rapporti costanti con i referenti della società interessata all'acquisizione e contribuendo alla formulazione delle controproposte economiche presentate dalla convenuta.

Il ricorrente ha riferito che il 16 settembre 2021 la convenuta aveva sottoscritto con la controparte un accordo strategico e di partnership comprendente la cessione degli impianti e del know-how per euro 13,5 milioni, nonché ulteriori accordi commerciali di fornitura destinati, secondo la prospettazione attorea, a generare rilevanti benefici



economici per la convenuta e per le altre società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale.

Ha allegato che il valore complessivo, diretto e indiretto, dell'operazione sarebbe stato da lui stimato in euro 67.663.000 e che il successo dell'iniziativa sarebbe stato determinato in misura prevalente dall'attività professionale da lui personalmente svolta.

Quanto al compenso, il ricorrente ha dedotto che, in occasione dell'affidamento del "Progetto Versalis", le parti avrebbero verbalmente convenuto un corrispettivo pari al 6% del valore dell'intero affare. Ha sostenuto che tale modalità di remunerazione sarebbe stata conforme sia alla prassi di mercato, sia alle modalità utilizzate dalla convenuta per altre collaborazioni professionali.

Ha quindi allegato di non avere mai ricevuto alcun compenso per le attività svolte, nonostante la costituzione in mora inviata nel mese di ottobre 2021, e di essere pertanto creditore della somma di euro 4.059.780, corrispondente al 6% del valore dell'operazione. In subordine, ha dedotto il proprio diritto alla corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 2225 c.c., sulla base degli usi di settore, ovvero nella diversa misura ritenuta equa dal giudice; in ulteriore subordine, ha invocato la determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:

«a. Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto professionale intercorrente tra le parti dal 11 giugno 2019 al settembre 2021 (o dalle diverse date ritenute di giustizia);

b. per l'effetto, in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire il compenso professionale pattuito con la società convenuta per i motivi di cui in narrativa, per un ammontare equivalente al 6% (od al diverso importo ritenuto di giustizia) del valore nominale del Progetto V e delle altre attività svolte dal ricorrente per conto della società convenuta dal giugno 2019 al settembre 2021 (o nel diverso periodo ritenuto di giustizia);

c. per l'effetto, in via preliminare, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – a corrispondere al ricorrente € 4.059.780, od il diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di compenso per l'attività svolta per conto della società convenuta nell'ambito del Progetto V e delle altre attività esposte nella parte in fatto del presente ricorso relative al periodo giugno 2019 → settembre 2021 (od al diverso periodo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria;



d. per l'effetto, in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire dalla società convenuta il compenso professionale ai sensi dell'art. 2225 cod. civ. per i motivi dedotti nella parte in fatto del presente ricorso, come previsto dagli usi per affari analoghi, ossia nella misura del 5%, da calcolarsi sulla base del valore medio stimato del fatturato derivante dalla realizzazione del Progetto V (o nella diversa misura ritenuta di giustizia);

e. per l'effetto, in subordine, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – al pagamento in favore del ricorrente di € 3.383.150, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

f. per l'effetto, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire dalla società convenuta il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 cod. civ. per i motivi dedotti nella parte in fatto del presente ricorso, nella misura che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, sulla base della valutazione equitativa di Codesto Tribunale, da calcolarsi sul valore complessivo dell'affare di € 67.663.000 (o sul diverso valore ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria;

g. per l'effetto, in ulteriore subordine, condannare la società convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore – al pagamento in favore del ricorrente dell'importo che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuto di giustizia, da calcolarsi sul valore complessivo dell'affare di € 67.663.000 (o sul diverso valore ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria;

h. In ogni caso, condannare la società convenuta - in persona del legale rappresentante pro tempore - a corrispondere al ricorrente spese legali, € 259 (importo versato per l'acquisto del contributo unificato), spese generali/forfetarie ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, I.V.A. e C.P.A.».

Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando integralmente le allegazioni e deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

A sostegno delle proprie difese, la convenuta ha preliminarmente ricostruito il contesto aziendale, deducendo di operare sin dal 2011 nel settore della raccolta, del riciclo e della trasformazione di materie plastiche e di avere sviluppato nel tempo una significativa presenza nel mercato delle materie prime seconde. Ha allegato che la gestione



della società era accentrata nella figura dell'amministratore unico, *Persona_1*, il quale curava personalmente gli aspetti tecnici, commerciali, finanziari e negoziali dell'impresa.

La convenuta ha dedotto che il rapporto tra le parti aveva avuto origine nel 2018, allorché il ricorrente, rimasto privo di occupazione a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro, si era rivolto all'amministratore unico chiedendo la possibilità di instaurare una collaborazione professionale. Secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente non disponeva di specifiche competenze nel settore di attività della società e, proprio per tale ragione, non gli era stato affidato alcun incarico stabile o qualificato all'interno dell'organizzazione aziendale.

La resistente ha poi allegato che l'unica attività svolta dal ricorrente nel corso del 2019 era consistita nell'accompagnare l'amministratore unico presso una società tedesca segnalata dal medesimo ricorrente quale potenziale partner commerciale. A fronte di tale iniziativa, rivelatasi priva di utilità per gli interessi aziendali e rimasta senza seguito commerciale, sarebbe stato riconosciuto al ricorrente un compenso complessivo di euro 1.400, corrispondente a sette giornate di attività. La convenuta ha contestato che fosse mai stato pattuito un compenso provvigionale o una percentuale sul valore di eventuali operazioni commerciali.

Con specifico riguardo alle trattative intercorse con la società del gruppo ENI, la resistente ha dedotto che i contatti con la controparte industriale erano stati avviati direttamente dall'amministratore unico già nei primi mesi del 2019, prima di qualsiasi coinvolgimento del ricorrente, nell'ambito di un progetto concernente la possibile cessione di linee produttive, know-how aziendale e, inizialmente, anche dell'immobile di Albairate.

Secondo la ricostruzione della convenuta, il ricorrente avrebbe successivamente chiesto di poter collaborare alle attività in corso e le parti avrebbero concordato esclusivamente un'attività di supporto occasionale da svolgere tramite la società facente capo al medesimo ricorrente. In particolare, egli si sarebbe limitato ad assistere l'amministratore unico in alcune incombenze operative, ad accompagnarlo agli incontri con la controparte e a predisporre documentazione o comunicazioni su indicazione dello stesso amministratore, senza alcuna autonomia decisionale o funzione strategica.

La convenuta ha allegato che le attività effettivamente svolte consistevano nella trasmissione della documentazione aziendale ai competenti uffici interni, nella presentazione presso gli sportelli competenti delle pratiche relative all'Autorizzazione



Unica Ambientale e in generiche attività di assistenza all'amministratore unico nell'ambito delle interlocuzioni con la società interessata all'acquisizione.

Secondo la convenuta il ricorrente non aveva mai partecipato alla definizione delle strategie aziendali, né alle decisioni negoziali concernenti l'operazione.

La società convenuta ha quindi sostenuto che tutte le trattative con la controparte erano state gestite personalmente e pressoché esclusivamente dall'amministratore unico, il quale avrebbe mantenuto in prima persona i rapporti con i dirigenti e i responsabili della società interessata all'acquisizione. Ha contestato che il ricorrente avesse svolto funzioni strategiche, commerciali o negoziali e ha affermato che eventuali comunicazioni inviate dal medesimo erano previamente concordate con l'amministratore unico o redatte su istruzioni di quest'ultimo.

La resistente ha altresì dedotto che l'attività del ricorrente si sarebbe protratta soltanto in modo saltuario e occasionale nel periodo compreso tra il giugno 2020 e l'ottobre 2021 e che, al termine della collaborazione, le parti avrebbero concordato un compenso complessivo pari ad euro 13.050 oltre IVA.

Tale importo sarebbe stato successivamente fatturato dalla società del ricorrente con causale riferita alla consulenza prestata tra il 1° giugno 2020 e il 12 ottobre 2021 e integralmente corrisposto dalla convenuta.

La convenuta ha inoltre sostenuto che tutte le attività eventualmente svolte nell'ambito dell'operazione erano state eseguite dal ricorrente non già a titolo personale, bensì quale amministratore unico della propria società, con conseguente insussistenza di qualsivoglia rapporto diretto tra il ricorrente medesimo e la resistente.

Tutto ciò esposto in via preliminare, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, assumendo che ogni rapporto fosse intercorso esclusivamente tra la società resistente e la società riconducibile al ricorrente, la quale aveva emesso la relativa fattura e percepito il compenso concordato. Da ciò deriverebbe, secondo la prospettazione difensiva, l'assenza di qualsiasi titolo che consentisse al ricorrente di agire personalmente per il pagamento delle somme richieste.

Nel merito, la convenuta ha negato l'esistenza di qualunque accordo, scritto o verbale, avente ad oggetto il riconoscimento di un compenso pari al 6% del valore dell'operazione. Ha dedotto che l'unico corrispettivo pattuito fosse quello forfettario di euro 13.050, regolarmente fatturato e corrisposto, e che nessun documento prodotto dal ricorrente fosse idoneo a dimostrare l'esistenza di un diverso accordo economico. Ha



inoltre contestato radicalmente i criteri di quantificazione utilizzati dal ricorrente e il valore da questi attribuito all'operazione

La resistente ha infine sostenuto l'inapplicabilità degli artt. 2225 e 2233 c.c., assumendo che il corrispettivo era già stato concordato e integralmente pagato e che, in ogni caso, difettavano i presupposti per una liquidazione giudiziale del compenso secondo i criteri invocati dalla controparte.

La convenuta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e, conseguentemente, respinto il ricorso; nel merito, il rigetto integrale di tutte le domande azionate nei suoi confronti, con vittoria di spese

Esperito con esito negativo, il tentativo di conciliazione, il giudice dopo aver interrogato liberamente le parti, ha dato ingresso alla istruttoria.

All'esito della quale i procuratori delle parti hanno discusso la causa.

Il giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in calce riportato che è stato depositato telematicamente, riservandosi termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Eccezione preliminare

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla società convenuta.

Secondo la prospettazione difensiva della resistente, il rapporto dedotto in giudizio sarebbe infatti intercorso esclusivamente tra la società convenuta e la società riconducibile al ricorrente, la quale avrebbe emesso fattura per le attività svolte e percepito il relativo compenso, con conseguente carenza di legittimazione del ricorrente ad agire personalmente in giudizio.

L'eccezione non può essere condivisa.

Va anzitutto osservato che la legittimazione ad agire deve essere verificata sulla base della domanda introdotta e della situazione giuridica soggettiva che l'attore assume di essere titolare, prescindendo dalla fondatezza nel merito delle allegazioni formulate.

Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di avere personalmente svolto, in favore della società convenuta, una complessa attività professionale e consulenziale protrattasi



dal 2019 al 2021 e ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al compenso derivante da tale attività, assumendo di essere titolare del correlativo credito professionale.

La domanda proposta è dunque fondata sull'affermazione dell'esistenza di un rapporto professionale direttamente intercorrente tra il ricorrente e la convenuta e sulla conseguente spettanza, in capo al primo, del compenso asseritamente maturato per l'opera prestata. Ne consegue che il ricorrente si presenta in giudizio quale soggetto che assume essere titolare del diritto azionato e, pertanto, risulta munito della necessaria legittimazione attiva.

Le deduzioni della convenuta, secondo cui le attività sarebbero state svolte esclusivamente dalla società facente capo al ricorrente e non da quest'ultimo in proprio, non attengono infatti alla titolarità dell'azione, bensì al diverso profilo della effettiva titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio e, quindi, al merito della controversia.

In altri termini, la questione se le prestazioni poste a fondamento della domanda siano state rese personalmente dal ricorrente, ovvero nell'ambito di un distinto rapporto contrattuale intercorso tra la convenuta e la società dallo stesso amministrata, costituisce tema che incide sulla fondatezza della pretesa azionata e richiede una valutazione del materiale istruttorio acquisito, ma non è idonea ad escludere, in radice, la legittimazione processuale del ricorrente.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve pertanto essere rigettata, dovendosi procedere all'esame del merito delle domande proposte.

Le dichiarazioni delle parti

Ciò premesso rispetto all'eccezione preliminare, nel merito è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti, che viene riportato di seguito.

Il ricorrente *Pt_1* ha dichiarato quanto segue

Viene mostrato il doc. 3 memoria

*Ho emesso questa fattura in quanto avevo chiesto a *Per_1* di regolarizzare quello che era stata la nostra attività.*

*Il progetto era stato concluso il 16.9.2021 quindi io subito dopo chiesi di definire il pattuito, io volevo la provvigione del 10%, ma successivamente detta provvigione è stata rinegoziata al 6% quando ho iniziato a lavorare al progetto nel settembre 2019. Alla fine avevamo concordato il 6% . All'inizio *Per_1* mi aveva prospettato il 10%, ma successivamente abbiamo rinegoziato il compenso al 6% del valore del contratto.*



Era una attività rivolta ad obbiettivo per cui nel tempo, pur avendo chiesto una formalizzazione, non l'avevo mai ottenuta. Ricordo che a settembre/ ottobre 2019 ho chiesto a di Troia di formalizzare un accordo e lui mi ha detto guarda che se va bene a me va bene anche a te, stai tranquillo.

Dopo la conclusione del progetto Versalis non mi è stato più detto nulla, ho finito altri progetti, ho lavorato ancora per 15 giorni e ho chiesto che questi mi venissero pagati.

Ho chiesto che mi venissero pagati i 13 giorni di lavoro ulteriori a conclusione di quello che ho fatto a conclusione del progetto aua .

Ho chiesto a Per_1 se dovevo emettere fattura e per quale importo questo era ottobre 2021. La fattura è di ottobre 2022 . In quel periodo di Per_1 mi disse facciamo altre attività e quindi ho seguito altre pratiche relative ad alcune iniziative che poi erano statesospese. Lavoravo non in modo continuativo. Fino a ottobre 2022 non ho ricevuto alcun compenso io mi occupavo della pratica per ottenere questi finanziamenti.

Ad ottobre 2022 ho saputo da un signore che era il titolare della ditta che faceva pratiche di finanziamento che nonostante la mia attività Pt_2 gli aveva detto che non c'entravo con questa attività.

A questo punto ho detto pagatemi la fattura dei 12 giorni poi vediamo.

Quindi ho emesso una prima fattura poi dopo alcuni giorni di Troia mi dice di emetterne un'altra e mi chiede di rifare la fattura e quindi ho dovuto fare una nota di credito e rimettere la fattura con una nuova causale come suggerito dal commercialista.

A questo punto l'avv. Galli precisa che le fatture precedenti non sono prodotte e ne chiede l'acquisizione.

Mi è stato chiesto da Per_1 di fare fattura tramite la mia società.

La dicitura contratti 1.6.2020 al 12.10.2021 mi è stata suggerita da Per_1 .

Prima la dicitura riguardava un periodo più ridotto. In quel momento ho accettato perché avevo bisogno di soldi.

Non ci eravamo detti che era a saldo di tutta l'attività svolta.

Viene mostrato il doc. 4 ricorso si in questo scambio di messaggi di Per_1 mi proponeva una retribuzione per sette giorni, che poi effettivamente mi è stata data.

Viene mostrato il doc. 39 è il cronoprogramma redatto da me nel gennaio 2020 ce ne sono diverse versioni.

Il legale rappresentante della convenuta ha reso le seguenti dichiarazioni.



Viene mostrato il Doc. 3 memoria, conosco questa fattura che è stata emessa per un compenso per l'attività svolta con CP_1

C'era un accordo verbale che qualora avessimo ottenuto il contratto Versalis avrebbe ricevuto un compenso per l'attività svolta

Non avevamo pattuito l'entità del compenso. Ho promesso un compenso ma non ho quantificato l'importo, non c'erano percentuali.

Non è vero che Pt_1 mi ha chiesto di formalizzare un accordo, ma è vero che mi ha chiesto di ricevere dei soldi, in una misura che sarebbe stata determinata liberamente da me .

Il Lavoro per Aua aveva come obbiettivo ottenere la documentazione che non c'è stata data ancora oggi , questa attività è stata retribuita con la fattura prodotta sub doc.3

La fattura è relativa ai progetti Versalis e Aua

Per aua Pt_1 ha fatto tre telefonate

Il periodo precedente al 1.6.2020 è stato solo relativo a prove di capacità

Pt_1 svolgeva una attività amministrativa, invece mi aspettavo facesse di più una attività da ingegnere che in realtà non ha svolto.

Dal 2019 fino al giugno 2020 ha fatto una attività da passacarte non retribuita poi per il periodo successivo al giugno 2020 ho pagato la fattura doc.3.

La prima versione della fattura non aveva la dicitura consulenza ma era stata emessa in maniera errata, allora ho chiesto di emetterla nuovamente con la dicitura esatta.

Il Giudice autorizza l'acquisizione agli atti delle fatture in questione .

Viene mostrata la mail del 13 ottobre 2021

Sul punto la parte risponde: Non so perchè Pt_3 che è la mia segretaria ha scritto così. Allora io ho chiesto delle modifiche

Queste modifiche nella fattura sono state concordate tra noi

Non so perchè tra la prima mail del 13 ottobre 2021 e la seconda versione del 28 nov. 22 è trascorso tanto tempo, sicuramente non è stata richiesta.

Il Pt_1 non mi ha mai richiesto il saldo della fattura...

Viene mostrato al testo il doc.34 confermo il doc. è del 23 maggio 2021.

Viene mostrato il doc. 4 ricorso non ricordo

Non mi ricordo di aver proposto questo...



Per il progetto Versalis abbiamo fatto un primo contratto ma io non l'ho voluto presente alla conclusione perché non era all'altezza.

Vengono Mostrati i documenti 9,26,27 28 30,31,35,37, 40 del ricorso sul punto la parte risponde:

Tutti quelli che partecipavano alle riunioni venivano menzionati,

Sono tutte fasi della contrattualistica che portavano alla conclusione del contratto finale.

Ho cominciato a lavorare con Montedison dagli anni 70

Sono l'unico in Europa a fare questo lavoro.

Solo questo per questo progetto, con il primo contratto Versalis, mi è stato riconosciuto un compenso 13 milioni e mezzo di cui 7 di know how; al momento mi è stato corrisposto solo parte del compenso.

Le dichiarazioni dei testi

Testimone_1 nato a Bologna il 25.09.1972

Sono Dipendente di Versalis Gruppo Eni da più di 20 anni. All'epoca dei fatti ero direttore della business unit stirenici.

Sono Tuttora dipendente dirigente in altro settore.

Ha avuto modo interfacciarsi con Pt_1 ? Sì, i primi ricordi risalgono a febbraio marzo 2020, fino a settembre del successivo 2021 circa. In precedenza, non lo conoscevo.

Ho avuto modo di conoscerlo in quanto Versalis stava trattando con CP_1 e Pt_1 assisteva il titolare Per_1 . CP_1 è cliente storico di Versalis, c'era la possibilità di fare un progetto e per questo progetto Per_1 si è fatto assistere e coadiuvare da Pt_1 . Il progetto era acquisire un'azienda, in realtà si è concluso con l'acquisizione di know how e impianti.

Il Dott. Per_1 come le aveva introdotto il Dott. Pt_1 ? Pt_1 era quasi sempre presente quando si parlava del progetto. Facevamo videoconferenze (era periodo Covid), oppure andavo ad Albairate presso la sede della convenuta, dove era presente il Dott. Pt_1 . Oppure anche presso la sede Versalis a San Donato Milanese (solo una o due volte). Anche in quei casi ricordo che il Dott. Pt_1 era presente.

Quale era il suo ruolo? Il dott. Pt_1 si è occupato di raccogliere ed elaborare la parte documentale finalizzata al progetto di acquisizione, insieme al Per_1 .

Per chiarimenti su documentazione potevo ed è capitato che mi sono rivolto al Dott. Pt_1 .



Durante la raccolta documentale potevo avere un'interlocuzione anche quotidiana con Pt_1 se necessario, mentre in altri periodi era più rarefatta e poteva essere anche mensile. Dipendeva dal momento del progetto.

Vengono mostrati documenti n. 26, 27, 33 di parte ricorrente. Viene chiesto al teste se ricorda questi documenti e se può riferire su di essi.

Sul Doc. 26 riferisce che non proviene da lui ma da Per_2. Era il febbraio 2021 e il progetto era in corso, nelle modalità indicate nel documento. Ero in copia nel messaggio che riguarda convocazioni di riunioni in cui ero coinvolto, oltre a contenere un riassunto dell'operazione e di come avrebbe dovuto svolgersi. Era il momento in cui si decideva di comprare il know how e gli impianti. Confermo di conoscere il documento.

Sul doc. 27 confermo che si tratta di una comunicazione con Pt_1. Risale a marzo 2020, io e Pt_1 ci eravamo appena conosciuti. Confermo di conoscere il documento che riguarda il progetto in corso;

Sul doc. 33 gli viene chiesto se ricorda se quel documento è stato predisposto da Pt_1 nell'ambito del progetto. ADR: conosco il documento, potrebbe essere una revisione del contratto che conosco. Certamente Pt_1 ha lavorato sul documento e sulle riunioni che hanno portato alle condizioni contrattuali., escludo che lo abbia predisposto integralmente.

Con Pt_1 si discutevano aspetti finanziari, economici, commerciali dell'acquisizione, non del know how. Pt_1 preparava gli elementi oggettivi sui quali impostare la negoziazione, che veniva poi gestita dalla proprietà, ossia dal Dott. [...] Per_1.

ADR: la negoziazione ha portato alla conclusione di un preliminare di acquisizione di know how e impianti; il preliminare ha originato il contratto definitivo, concluso e firmato.

A valle del contratto definitivo dovrebbero essere stati firmati contratti ancillari che non ricordo nel dettaglio ma ricordo che erano previsti.

Sono il Sig. Parte_4 nato in Pakistan il 16.12.1992.

ADR: sono dipendente di CP_1 dal 2012 e lo sono tuttora. Sono responsabile di produzione e commerciale. Sono amministratore unico di CP_2 che è società del Dott. Per_1. Questa società raccoglie rifiuti per trasformarli in polistirolo.



Adr conosco il Dott. **Pt_1** perché ho collaborato con lui. L'ho conosciuto a fine 2020/inizio 2021 e l'ho visto fino a fine 2021. Veniva da **Per_1** a dargli una mano, per questo lo conosco. Per quanto ne so lo aiutava con consulenze nelle comunicazioni digitali in relazione alla società **CP_1**. Faceva videoconferenze con rappresentanti di Versalis; a volte ho partecipato anche io alle videoconferenze. Nelle videoconferenze non ricordo esattamente di cosa si parlava, ma l'oggetto era il progetto Versalis. In queste occasioni parlava **Per_1**, il Dott. **Pt_1** dava qualche consiglio a **Per_1** di natura commerciale e fiscale.

Adr Il dott. **Pt_1** veniva in **CP_1** ad Albairate; in un certo periodo veniva anche 2/3 volte a settimana, in altri periodi non veniva, ad esempio nei periodi estivi. Non ricordo con precisione il periodo in cui non era presente, non so quantificare i periodi in cui non era presente, purtroppo non ricordo perché è passato parecchio tempo. Io sono per il 95% del mio tempo lavorativo in **CP_1**.

Adr Sono responsabile di produzione di **CP_1** non ho fatto parte della trattativa per l'acquisizione di know how e impianti, ero interpellato per specifiche questioni. Non ero sempre presente a tutte le riunioni del progetto, ero interpellato solo per le questioni che riguardavano la mia azienda. Ribadisco che non ero sempre presente a tutte le riunioni. Era **Per_1** che parlava con Versalis.

Viene mostrato il doc. 3 di parte convenuta.

Adr: conosco il documento. È una fattura, me l'ha mostrata il Dott. **Per_1** nel periodo in cui è stata emessa, non ricordo quando. **Per_1** ha detto che era una fattura emessa per pagare **Pt_1** del lavoro fatto e che lo ha pagato. Non mi ha detto niente di più preciso (per quale periodo era né per quale attività), io non ho chiesto nulla al riguardo. Mi ha messo al corrente di quello che succede nella società, per questo me l'ha mostrata. Io guardo tutte le fatture dei fornitori perché mi occupo di acquisiti. Confermo che la fattura non faceva parte di quelle dei fornitori e me l'ha mostrata il Dott. **Per_1**.

Al mese guardo 30/40 fatture. Non mi occupavo dell'attività dei consulenti e degli avvocati ma solo dei fornitori,

Non so perché il Dott. **Per_1** mi ha mostrato la fattura e non mi ricordo il periodo in cui me l'ha fatta vedere.



Persona_3 nato ad Albenga il 1.6.1969 io ho collaborato con *CP_1* sono dipendente di Versalis, società che forniva plastica al Gruppo Ecoplastic. Mi occupavo delle operazioni di natura straordinaria.

Nel Febbraio 2020 la allora business unit di Versalis, il cui responsabile era *Testimone_1* mi propose un'operazione con la società *CP_1*. Propose a me e al mio team un'acquisizione di asset di *CP_1*. Si trattava di asset per il riciclo di rifiuti di polistirolo espandibile per produrre nuovo polistirolo espandibile.

In quel frangente, non mi ricordo se già a Febbraio, comunque sicuramente Marzo 2020, venni a contatto con il dott. *Parte_5* per questo progetto.

I primi incontri vennero tenuti soprattutto in videoconferenza perché poi all'epoca iniziò il lockdown, quello pesante, poi le riunioni in presenza iniziarono intorno a giugno 2020 per portare avanti il progetto.

Visto il mio ruolo (io non ero la parte tecnica e non ero nemmeno la parte di business) ero la parte che doveva diciamo gestire e coordinare gli aspetti dell'operazione di natura straordinaria, mi interfacciavo anche con il dott. *Pt_1*. Alla fine l'operazione venne configurata come un'acquisizione di know how e un'acquisizione di asset, quindi noi comprammo l'anno successivo asset dalla società *CP_1*.

In quel frangente conobbi soprattutto due soggetti: il titolare e quindi il signor *Persona_1* e *Parte_1*.

Parte_1 all'epoca mi fu presentato come una persona che lavorava a supporto della proprietà, quindi di *Persona_1*, in particolare per quell'operazione, che avevamo imbastito in quei mesi.

ADR: *Pt_1* era l'interfaccia per quanto riguardava gli scambi di comunicazione e soprattutto per quanto riguardava la raccolta e organizzazione della documentazione, che noi in quanto parte acquirente, chiedevamo.

Venne fatta una due diligence. Venne mandata una perizia. *Pt_1* si interfacciava in particolare anche con le persone del team, perché era un'operazione che io coordinavo, ma non gestivo in prima persona: c'era un team che la gestiva e quindi il dottor *Pt_1* sicuramente si interfacciava con le persone del team, per le comunicazioni, l'organizzazione delle riunioni, la raccolta della documentazione.

Era presente, per quello che ricordo, a quasi tutte le riunioni che facevamo presso *CP_1* quelle che facevamo presso di noi non erano frequentissime, ma ci sono state



diverse riunioni in presenza. A mia memoria il dottor Pt_1 era quasi sempre presente e partecipava in modo attivo alle riunioni; devo dire che la parte di negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali era in mano soprattutto al signor Per_1 ovvero alla proprietà, come penso sia normale.

ADR: viene mostrato i docc. 26 ricorrente; confermo si tratta di una mia mail legata al riepilogo dell'offerta che avevamo presentato per gli asset.

ADR: Confermo che il dott. Pt_1 era parte del team di CP_1 sulla operazione, ma non era il referente per i termini e le condizioni che come ho detto erano gestiti direttamente da Persona_1 .

viene mostrato il doc. 34 confermo il documento che abbiamo richiesto per la due diligence anti corruzione .

All'esito anche dei chiarimenti richiesti dalle parti, vengono lette al teste le dichiarazioni rese, e questi le conferma, conformemente alla previsione dell'art. 207, comma 2, cpc. come novellato dall'art. 45, lett. c) DL 90/2014.

Parte_6 nato a Torino il 26.4.1962 , lavoro per Versalis del gruppo Eni e al tempo dei fatti mi occupavo di vendite di materie Plastiche non vendevo solo a CP_1 ma a tutto il gruppo che fa capo a Persona_1 ; questo dal 2000 in poi; conosco Persona_1 . Conosco il ricorrente in quanto collaborava con Persona_1 .

L'idea di proporre a Versalis il progetto di CP_1 era Per_1 . Io ho incontrato il ricorrente sempre in presenza di Persona_1 e credo che fosse di supporto alla trattativa con Versalis. Io ho incontrato il ricorrente a partire dal 2020, mi sembra. Avrò incontrato il ricorrente tra le 5 e le 10 volte, in quelle occasioni era sempre presente Per_1 .

Quelle volte il ricorrente era presente e partecipava agli incontri di trattativa.

Io ero il tramite tra la mia azienda e il dott. Per_1 , il mio ruolo non prevedeva lo scambio documenti.

Pt_1 era di supporto alla trattativa per quanto attiene alla parte tecnica per es. ci diceva lo stato delle autorizzazioni o certificazione dei macchinari, ci aggiornava su questi aspetti di cui lui si occupava e di questo informava il Per_1 .

Vengono mostrati i docc. 38, 46, 30, 31, 34 allegati al ricorso.

sul doc. 38: confermo il documento: io mi riferivo a Pt_1 e mi interfacciavo sulla struttura dell'accordo.



sul doc. 46 confermo il doc. è mio: chiedevo la presenziava all'incontro con Tes_1 o Per_2 in quanto il ricorrente si interfacciava direttamente con i due signori.

Confermo che ho organizzato l'appuntamento per il solo sig. Pt_1 e non era presente Per_1, preciso che dopo aver organizzato non ero presente all'incontro. Non ricordo con precisione il periodo. E' capitato certamente che io accogliessi Pt_1 che arrivava da solo nella sede di Versalis e lo accompagnavo nei nostri uffici da Per_2 o Tes_1 e poi io me ne andavo. In quelle occasioni non era presente Persona_1.

Sul Doc.. 30 Pt_1 si interfacciava direttamente con i nostri tecnici io ero in copia.

Sul Doc. 31 Pt_1 si rivolgeva a me mandandomi una nota su caratteristiche tecniche del prodotto. Scambi di campionature e prodotto.

Il teste osserva ci siamo sentiti tanto con Pt_1 non mi ricordavo.

Doc. 34 pag. 34-35 confermo che è un modulo standard nostro fa parte della nostra procedura nel prospetto era indicato Pt_1.

ADR: Confermo che ho avuto una corrispondenza di whatsapp durata diversi mesi con scambi frequenti con il dott. Pt_1 per sollecitare ed avere documenti o organizzare incontri, io mi interfacciavo direttamente sia con Pt_1 che con Per_1.

Io mi interfacciavo via whatsapp solo con Pt_1 non con Per_1.

Viene mostrato un documento la chat whatsapp intercorsa tra il teste e il ricorrente. Il teste conferma è il mio account. Il 7 ottobre 2020 ho ricevuto questo messaggio da Pt_1 erano variazioni nel testo dell'accordo che andavamo a siglare. Per la parte tecnica Pt_1 si interfacciava direttamente con me.

Alla fine il valore degli asset credo che fosse di circa 13 milioni di euro.

Conosco Per_2 perché il mio superiore e Tes_1 è mio collega.

L'istruttoria ha confermato, quanto già risultante dai documenti in atti, ovvero lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività professionale in favore della società convenuta, nel periodo compreso tra il settembre 2019 e il settembre 2021.

I testi hanno riferito che CP_1 cliente storico di Versalis, ha svolto una operazione straordinaria, che si è conclusa la cessione del know-how delle linee produttive. In particolare asset per il riciclo di rifiuti di polistirolo espandibile per produrre nuovo



polistirolo espandibile. Il ricorrente come hanno confermato i testi ha coadiuvato la proprietà nelle attività relative alla operazione.

Il teste *Per_2* sul punto ha specificato:

Parte_1 all'epoca mi fu presentato come una persona che lavorava a supporto della proprietà, quindi di *Persona_1*, in particolare per quell'operazione, che avevamo imbastito in quei mesi.

ADR: *Pt_1* era l'interfaccia per quanto riguardava gli scambi di comunicazione e soprattutto per quanto riguardava la raccolta e organizzazione della documentazione, che noi in quanto parte acquirente, chiedevamo.

Venne fatta una due diligence. Venne mandata una perizia. *Pt_1* si interfacciava in particolare anche con le persone del team, perché era un'operazione che io coordinavo, ma non gestivo in prima persona: c'era un team che la gestiva e quindi il dottor *Pt_1* sicuramente si interfacciava con le persone del team, per le comunicazioni, l'organizzazione delle riunioni, la raccolta della documentazione.

Era presente, per quello che ricordo, a quasi tutte le riunioni che facevamo presso *CP_1* quelle che facevamo presso di noi non erano frequentissime, ma ci sono state diverse riunioni in presenza. A mia memoria il dottor *Pt_1* era quasi sempre presente e partecipava in modo attivo alle riunioni..

Tale deposizione smentisce chiaramente la ricostruzione prospettata dalla resistente, secondo cui il ricorrente avrebbe svolto un ruolo meramente occasionale, limitato ad attività di accompagnamento, supporto materiale o mera assistenza operativa.

Al contrario l'esame congiunto della documentazione versata in atti e delle deposizioni testimoniali, ha evidenziato come il ricorrente abbia partecipato in maniera continuativa alle attività inerenti alle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'operazione industriale con la società Versalis, apportando un contributo non confinabile a mere incombenze esecutive o amministrative.

Particolarmente significative, sul punto, sono risultate le dichiarazioni rese dal teste *Testimone_1* il quale ha confermato il coinvolgimento del ricorrente nell'operazione ed ha riconosciuto che lo stesso ebbe a collaborare alle attività connesse alla definizione degli accordi negoziali, partecipando alla predisposizione e all'elaborazione della documentazione contrattuale.

Ha chiarito quanto segue:



Con **Pt_1** si discutevano aspetti finanziari, economici, commerciali dell'acquisizione, non del know how. **Pt_1** preparava gli elementi oggettivi sui quali impostare la negoziazione, che veniva poi gestita dalla proprietà, ossia dal Dott. [...] **Per_1** .

Adr: la negoziazione ha portato alla conclusione di un preliminare di acquisizione di know how e impianti; il preliminare ha originato il contratto definitivo, concluso e firmato.

Analoga valenza assume la deposizione del teste **Per_2** il quale ha sostanzialmente confermato le circostanze già riferite dal **Tes_1** attestando il ruolo svolto dal ricorrente nelle attività preparatorie e negoziali che hanno caratterizzato l'operazione, nonché l'esistenza di frequenti interlocuzioni con i soggetti coinvolti nel progetto.

Anche il teste **Pt_6** di parte resistente, ha confermato la rilevanza e la continuità dell'attività prestata dal **Pt_1** nel corso del biennio considerato.

In seguito a precisa domanda del giudice ha dichiarato:

*ADR: Confermo che ho avuto una corrispondenza di whatsapp durata diversi mesi con scambi frequenti con il dott. **Pt_1** per sollecitare ed avere documenti o organizzare incontri, io mi interfacciavo direttamente sia con **Pt_1** che con **Per_1** .*

*Io mi interfacciavo via whatsapp solo con **Pt_1** non con **Per_1** .*

Da tutto quanto sopra riportato emerge con chiarezza lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività professionale qualificata, caratterizzata da contenuti consulenziali, organizzativi e di collaborazione strategica, funzionalmente inserita nell'ambito del progetto che ha successivamente condotto alla conclusione dell'accordo tra la società convenuta e Versalis.

Del pari, deve ritenersi dimostrato che tale attività abbia apportato un'utilità concreta alla resistente. La documentazione acquisita e le stesse dichiarazioni rese dall'amministratore della convenuta consentono infatti di affermare che l'operazione cui il ricorrente collaborò si concluse con la stipulazione di un accordo avente un valore economico particolarmente rilevante, quantificato dalla stessa resistente in circa 13,5 milioni di euro, per la cessione degli asset oggetto dell'operazione e inserito in un più ampio progetto industriale di ben maggiore consistenza economica.

Per contro, non è stata raggiunta la prova dell'esistenza dell'accordo allegato dal ricorrente in ordine alla corresponsione di un compenso parametrato al 6% del valore complessivo dell'operazione.



Sul punto, difetta, infatti, qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva conclusione di un patto avente il contenuto economico dedotto in ricorso. Né la documentazione prodotta, né le deposizioni testimoniali consentono di ritenere provato che le parti abbiano concordato una remunerazione ancorata a tale percentuale.

Tuttavia, l'assenza di prova circa la specifica misura del compenso, non consente di pervenire alle conclusioni sostenute dalla resistente, secondo la quale ogni obbligazione retributiva dovrebbe considerarsi integralmente soddisfatta.

Sotto tale profilo le difese della convenuta non appaiono persuasive.

La resistente ha infatti sostenuto che l'attività svolta sarebbe stata integralmente remunerata mediante il pagamento della somma di euro 13.050 oltre IVA, documentata dalla fattura emessa dalla società riconducibile al ricorrente.

Tuttavia, la stessa prospettazione difensiva non è risultata idonea a chiarire in maniera convincente in che misura tale importo fosse correlato all'effettiva attività professionale svolta nel corso del rapporto.

Né risulta adeguatamente spiegato come una collaborazione che la stessa istruttoria ha dimostrato essersi protratta per un significativo arco temporale e avere riguardato un'operazione di rilevante complessità possa ritenersi integralmente remunerata attraverso il pagamento di tale importo.

Al contrario le stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal dott. [...] *Per_1* risultano smentire tale affermazione, in un primo momento infatti, il convenuto ha affermato che si trattava della remunerazione del solo progetto Aua, poi successivamente resosi conto della contraddizione con quanto affermato in memoria, si è corretto ed ha sostenuto che la fattura comprendeva anche la remunerazione per il progetto Versalis.

Senza contare che la stessa documentazione prodotta in atti smentisce la ricostruzione proposta dalla parte convenuta.

A ciò si aggiunga che, nel corso dell'interrogatorio libero, lo stesso amministratore della convenuta ha sostanzialmente riconosciuto che non tutta l'attività prestata dal ricorrente aveva trovato una specifica remunerazione, confermando così l'esistenza di una prestazione professionale rimasta, almeno in parte, priva di corrispettivo.

Pertanto, una volta accertata l'esistenza della prestazione e non essendo stata raggiunta la prova, né dell'accordo sul compenso percentuale allegato dal ricorrente, né di una compiuta e integrale remunerazione dell'attività svolta, si impone la determinazione giudiziale del corrispettivo dovuto.



In tale prospettiva vengono in rilievo gli artt. 2225 e 2233 c.c., i quali esprimono il principio generale secondo cui, ove il compenso non sia stato validamente determinato dalle parti, ovvero non ne sia dimostrata la misura, spetta al giudice procedere alla sua liquidazione tenendo conto della qualità dell'opera prestata, dell'attività concretamente svolta, del risultato conseguito e degli usi eventualmente applicabili.

Le richiamate disposizioni attribuiscono, infatti, al giudice il compito di individuare, sulla base delle risultanze processuali, un compenso che sia proporzionato al valore della prestazione resa e coerente con l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, evitando sia ingiustificate locupletazioni del prestatore, sia indebiti vantaggi del committente.

Nel caso di specie il criterio che appare maggiormente idoneo a realizzare tale esigenza di equilibrio è rappresentato dall'unico parametro retributivo che risulta essere stato certamente concordato tra le parti nel corso del rapporto.

È pacifico, infatti, che nella fase iniziale della collaborazione le parti avessero convenuto un compenso pari ad euro 200 per ciascuna giornata di attività. Tale parametro costituisce l'unico dato economico certo emerso dall'istruttoria e, ad avviso del Tribunale, esprime una valorizzazione dell'attività professionale svolta dal ricorrente non irragionevole, né incongrua rispetto alle caratteristiche della collaborazione successivamente prestata.

Pur dovendosi riconoscere che l'attività concretamente svolta dal ricorrente tra il settembre 2019 e il settembre 2021 presentò contenuti professionali di maggiore complessità rispetto a quelli originariamente considerati dalle parti, il predetto criterio retributivo costituisce comunque il più attendibile parametro di riferimento desumibile dal materiale probatorio acquisito e consente di procedere ad una liquidazione coerente con la comune volontà negoziale emersa nel corso del rapporto.

Deve pertanto affermarsi che il ricorrente ha diritto alla corresponsione del compenso per l'attività professionale qualificata svolta in favore della resistente nel periodo compreso tra il settembre 2019 e il settembre 2021, compenso che verrà determinato assumendo quale parametro base il corrispettivo giornaliero di euro 200 già concordato tra le parti, da applicarsi secondo i criteri che verranno di seguito precisati.

Trattandosi di un rapporto di collaborazione continuativa protrattasi per 731 giorni il totale complessivo dovuto è di euro 146.200,00., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55 2014.

P.Q.M

Accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto professionale intercorrente tra le parti dal settembre 2019 al settembre 2021 per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso professionale che quantifica in euro 146.200,00 per l'attività svolta per conto della società convenuta relativa al periodo settembre 2019 → settembre 2021, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

condanna la parte Controparte_3 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 13.395,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

06/05/2026

Il Giudice
Francesca Capelli